

ACCORDO AMMINISTRATIVO

TRA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL DIPARTIMENTO DELL'OCCUPAZIONE

E DELLO SVILUPPO SOCIALE DEL CANADA

PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DEL CANADA

FIRMATO A ROMA IL 22 MAGGIO 1995

ED IL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

ALL'ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DEL CANADA

FIRMATO A ROMA IL 22 MAGGIO 2003

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA
REPUBBLICA ITALIANA (“ITALIA”) ED IL DIPARTIMENTO
DELL’OCCUPAZIONE E DELLO SVILUPPO SOCIALE PER IL CANADA
HANNO CONCORDATO quanto segue:**

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1

Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo Amministrativo:

- (a) per “Accordo” si intende l’*Accordo di sicurezza sociale tra il Governo del Canada ed il Governo della Repubblica Italiana*, firmato a Roma il 22 maggio 1995, e per “Protocollo” si intende il *Protocollo aggiuntivo all’Accordo di sicurezza sociale tra il Governo del Canada ed il Governo della Repubblica Italiana*, firmato a Roma il 22 maggio 2003;
- (b) per “Accordo amministrativo” si intende il presente Accordo Amministrativo di cui all’art. 22 (1) dell’Accordo;
- (c) per “Autorità competente” s’intende, per il Canada il Dipartimento dell’Occupazione e dello Sviluppo Sociale e per l’Italia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- (d) per “istituzione competente” si intende l’istituzione competente dell’Italia;
- (e) un termine che non sia definito in questo Accordo Amministrativo e che sia presente nell’Accordo ha lo stesso significato ad esso attribuito nell’Accordo.

Sezione 2

Organismi di collegamento

Ai sensi dell'art. 22 (2) dell'Accordo, i seguenti organismi agiscono in qualità di rispettivi organismi di collegamento :

- (a) per l'Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);
- (b) per il Canada:
 - (i) International Operations, Service Canada, Department of Employment and Social Development, per quanto riguarda tutte le materie ad eccezione dell'applicazione degli Articoli da 6 a 11 dell'Accordo e della Sezione 4 di questo Accordo Amministrativo;
e
 - (ii) Legislative Policy Directorate, Canada Revenue Agency, per l'applicazione degli Articoli da 6 a 11 dell'Accordo e della Sezione 4 di questo Accordo Amministrativo.

Sezione 3

Istituzioni competenti

Per l'Italia, i seguenti organismi agiscono in qualità di istituzioni competenti:

- (a) l'I.N.P.S (Istituto nazionale della previdenza sociale) per tutte le materie eccetto l'assicurazione per i giornalisti;
- (b) l'I.N.P.G.I. (Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola") per l'assicurazione dei giornalisti.

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Sezione 4

Copertura dei lavoratori dipendenti e autonomi

- (a) Per gli Artt. 6.1.b), 7, 8, 9 (2), 10 (2), 10 (3), o 11 dell'Accordo, l'organismo di collegamento o l'istituzione competente responsabile per la legislazione che essa applica, rilascerà, su richiesta e secondo le proprie procedure, un certificato di copertura che certifichi che il lavoratore è soggetto a questa legislazione. L'organismo di collegamento o l'istituzione competente invierà copia del certificato al lavoratore dipendente interessato e al suo datore di lavoro o al lavoratore autonomo interessato.
- (b) (i) Se si applica la legislazione italiana, l'istituzione competente dell'Italia rilascerà il certificato di copertura e, su richiesta e secondo le proprie procedure ne invierà una copia all'organismo di collegamento del Canada.
- (ii) Se si applica la legislazione canadese, l'organismo di collegamento del Canada rilascerà il certificato di copertura e, su richiesta e secondo le proprie procedure ne invierà una copia all'organismo di collegamento dell'Italia.

Sezione 5

Proroghe dei distacchi

Ai sensi dell'Art. 7(2) dell'Accordo, l'organismo di collegamento o l'istituzione competente responsabile per stabilire la legislazione applicabile, informerà il lavoratore dipendente ed il suo datore di lavoro che l'eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata prima della scadenza del periodo di copertura precedentemente autorizzato.

PRESTAZIONI

Sezione 6

Trattazione di una domanda di prestazione

- (a) L'organismo di collegamento o l'istituzione competente alla quale è stata presentata la domanda di prestazione dal richiedente, in base alla legislazione applicata dall'altro organismo di collegamento o istituzione competente, invierà, senza indugio, la domanda all'altro organismo di collegamento o istituzione competente confermando la data di ricezione della domanda.
- (b) A corredo della domanda, l'organismo di collegamento o l'istituzione competente invierà le informazioni in suo possesso delle quali l'altro organismo o istituzione competente potrà aver bisogno per accertare il diritto a prestazione del richiedente.
- (c) L'organismo di collegamento o l'istituzione competente validerà le informazioni relative al richiedente che ha ricevuto contestualmente alla domanda e darà conferma del fatto che le suddette informazioni siano supportate da idonea certificazione. L'organismo di collegamento o l'istituzione competente sono dispensati dall'invio dei documenti originali all'altro organismo di collegamento o istituzione competente se le informazioni sono validate. Gli organismi di collegamento concorderanno sul tipo di informazioni per le quali è richiesta la certificazione e sul metodo di certificazione.
- (d) L'organismo di collegamento o l'istituzione competente fornirà all'altro organismo di collegamento, nei limiti consentiti dalla legislazione che essa applica, la documentazione sanitaria in suo possesso relativa alla disabilità del richiedente.
- (e) L'organismo di collegamento o l'istituzione competente invierà all'altro organismo di collegamento il formulario di collegamento che riporta i periodi accreditabili e le altre informazioni in base alla legislazione che essa applica necessarie all'altro organismo di collegamento per determinare il diritto a prestazione del richiedente.

- (f) Ai fini della totalizzazione dei periodi di cui alla Parte III, Capitolo I dell'Accordo, se un periodo accreditabile compiuto in base alla legislazione di una Parte si sovrappone ad un periodo accreditabile compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte, ciascun organismo di collegamento o istituzione competente prenderà in considerazione il periodo sovrapposto, compiuto in base alla propria legislazione, escludendo il periodo sovrapposto compiuto in base alla legislazione dell'altra Parte.
- (g) L'altro organismo di collegamento o istituzione competente accerterà il diritto a prestazione del richiedente e darà comunicazione della decisione di accoglimento o rigetto della prestazione al richiedente e al primo organismo di collegamento o istituzione competente.
- (h) L'organismo di collegamento o istituzione competente fornirà, a richiesta, all'altro organismo di collegamento o istituzione competente le informazioni in suo possesso che possono essere necessarie per determinare il diritto a prestazione del richiedente in fase iniziale o in corso di perfezionamento. Qualora le informazioni richieste non fossero in possesso dell'altro organismo di collegamento o istituzione competente, l'organismo di collegamento o istituzione competente le richiederà direttamente all'interessato.
- (i) Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 21 dell'Accordo, l'istituzione competente italiana richiede che la persona residente in Canada presenti la certificazione sanitaria a corredo di una domanda di prestazione in denaro in caso di tubercolosi prevista ai sensi della legislazione italiana. Gli oneri sostenuti per la suddetta certificazione sanitaria sono a carico del richiedente.

DISPOSIZIONI VARIE

Sezione 7

Esami medici

- (a) Qualora l'organismo di collegamento o l'istituzione competente chieda che una persona residente nell'ambito territoriale di competenza dell'altro organismo di collegamento o istituzione competente sia sottoposta ad accertamenti medici, lo stesso organismo o istituzione può chiedere all'altro organismo di collegamento o istituzione competente di predisporre la visita medica. L'altro organismo di collegamento o istituzione competente provvederà a far eseguire gli accertamenti medici conformemente alle proprie procedure. L'organismo di collegamento o l'istituzione competente che richiede la visita medica rimborserà le spese che l'altro organismo di collegamento o istituzione competente ha sostenuto per gli accertamenti sanitari.
- (b) Ogni organismo di collegamento o istituzione competente predisporrà una distinta delle spese che ha sostenuto per conto dell'altro organismo di collegamento o istituzione competente relativa ad ogni anno e la invierà all'altro organismo di collegamento o istituzione competente.
- (c) Ogni organismo di collegamento o istituzione competente rimborserà le spese sostenute dall'altro organismo di collegamento o istituzione competente entro sei mesi dalla data di ricevimento della relativa distinta delle spese sostenute da parte dell'altro organismo di collegamento o istituzione competente.

Sezione 8

Scambio dei dati statistici

Le autorità o le istituzioni competenti si scambieranno i dati statistici su base annuale con riferimento ai pagamenti delle prestazioni che ciascuna di esse ha erogato in applicazione dell'Accordo. Tali statistiche comprendono i dati relativi al numero dei beneficiari e all'importo totale delle prestazioni erogate, distinte per tipologia di prestazione.

Sezione 9

Formulari e procedure dettagliate

Gli organismi di collegamento concorderanno i formulari e le procedure necessarie per l'applicazione dell'Accordo, del Protocollo e dell'Accordo Amministrativo.

Sezione 10

Accordi sullo scambio delle informazioni

L'autorità competente canadese e l'istituzione competente italiana possono stipulare accordi per lo scambio delle informazioni al fine di facilitare lo scambio telematico dei dati.

Sezione 11

Sostituzione dell'Accordo Amministrativo del 1995

Il presente Accordo Amministrativo sostituisce l'*Accordo amministrativo per l'attuazione dell'Accordo in materia di sicurezza sociale tra il Governo del Canada e il Governo della Repubblica Italiana*, firmato a Roma il 22 maggio 1995.

Sezione 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo Amministrativo entra in vigore alla stessa data di entrata in vigore dell'Accordo e del relativo Protocollo ed avrà la sua stessa durata.

FIRMATO in duplice esemplare a Roma, il 18/05 2017,
in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.


PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PER IL DIPARTIMENTO
DELL'OCCUPAZIONE
E DELLO SVILUPPO SOCIALE
DEL CANADA